

Incidente in stato di ebbrezza: l'assicurazione paga?



Copertura assicurativa per la guida da ubriaco e sotto l'effetto di alcol: l'azione di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti del proprio cliente e la richiesta di rimborso.

Se dovessi fare un incidente stradale e, in quella circostanza, la polizia dovesse riscontrare che sei sotto l'effetto dell'alcol, per te si aprirebbero una serie di problemi. Il primo di questi è la sanzione a cui sarai sottoposto: sanzione che, a seconda del quantitativo di alcol trovato nel sangue, può essere semplicemente di natura amministrativa (sino a 0,8 g/l) o penale (da 0,81 g/l in su). In teoria potresti anche [rifiutarti di sottoporerti all'alcoltest](#), ma ne subiresti comunque le conseguenze: il reato a te imputabile sarà comunque quello di **guida in stato di ebbrezza**, peraltro nella forma più grave (con confisca definitiva dell'auto).

Inoltre, il fatto di aver provocato un incidente ti pregiudica la possibilità di ottenere il beneficio della cosiddetta «tenuità del fatto» che, in altre circostanze – quando cioè l'illecito non ha comportato rilevanti conseguenze – consente di evitare il processo penale e le relative sanzioni.

Ci sono poi le conseguenze di ordine civile: se hai causato un danno ad un altro conducente dovrai risarcirlo. E, a questo punto, è probabile che ti stia chiedendo: in caso di **incidente in stato di ebbrezza, l'assicurazione paga?** In buona sostanza, una volta affermata la tua responsabilità nella determinazione del sinistro, chi ripara la macchina dell'altro automobilista coinvolto nello scontro? Tu, con il tuo portafogli, o la polizza sulla Rc-auto con cui sei coperto?

La questione rientra negli argomenti trattati dalla Cassazione con una recente ordinanza **[1]**. Ecco quali sono stati i chiarimenti offerti dalla Suprema Corte.

Guida in stato di ebbrezza: sanzioni

Chi guida ubriaco commette reato solo se l'alcol nel sangue supera la soglia di 0,8 grammi a litro. Al di sotto di questo tetto e fino a 0,51 g/l, si è puniti con una semplice sanzione amministrativa, mentre tra 0 e 0,5 g/l non c'è alcuna violazione.

In particolare, il Codice della strada prevede tre scaglioni per le sanzioni in caso di **guida in stato di ebbrezza**:

- **tasso alcolemico tra 0,51 e 0,8 g/l**: pena pecuniaria di tipo amministrativo da 527 a 2.108 euro; sospensione della patente da tre a sei mesi; la perdita di 10 punti dalla patente;
- **tasso alcolemico tra 0,81 e 1,5 g/l**: scatta il reato di guida in stato di ebbrezza punito con una sanzione che va da 800 a 3.200 euro e l'arresto fino a sei mesi. C'è poi la sospensione della patente da sei mesi a un anno e la perdita di 10 punti;
- **tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l**: il reato di guida in stato di ebbrezza è punito più severamente; in particolare scatta la sanzione che va da 1.500 a 6.000 euro con l'arresto da sei mesi a un anno. La patente viene sospesa da uno a due anni e l'auto diventa oggetto di confisca da parte dello Stato. Se l'auto appartiene a un'altra persona, la durata della sospensione viene raddoppiata.

Guida in stato di ebbrezza: l'assicurazione

paga il danneggiato?

Sotto l'aspetto risarcitorio, invece, il conducente che viene danneggiato da quello ubriaco viene risarcito dall'assicurazione di quest'ultimo o, se sprovvisto, dal Fondo di Garanzia vittime per la strada. In questo modo, egli riceverà sempre l'indennizzo che gli spetta. Neanche la presenza di una **clausola di esonero di responsabilità** da parte dell'assicurazione nel caso di guida in stato di ebbrezza, eventualmente riportata all'interno della polizza rc-auto del colpevole, potrà escludere tale garanzia in capo al danneggiato.

Luca guida ubriaco e si va a schiantare con l'auto di Matteo. Quest'ultimo presenta la domanda di risarcimento all'assicurazione del responsabile, la quale però sostiene di non dover pagare, atteso che, all'interno della polizza sottoscritta da Luca, è presente una clausola di "non copertura" di tutti i danni causati in caso di guida in stato di ebbrezza. In verità, Matteo ha tutto il diritto ad ottenere i soldi dalla compagnia assicurativa e, in caso contrario, potrà farle causa.

La clausola di esonero della responsabilità e l'azione di rivalsa dell'assicurazione

In realtà, la presenza di una clausola di **esonero della copertura assicurativa**, all'interno della polizza, non può essere opposta al terzo danneggiato che avrà comunque diritto a **ottenere il risarcimento**. Essa, però, consente all'assicurazione, una volta pagato l'indennizzo, di rivalersi contro il proprio assicurato, colpevole di aver guidato ubriaco. Avviene, dunque, ciò che tecnicamente si chiama **azione di rivalsa**: l'assicurazione, dopo aver liquidato il danneggiato, si rivolge al proprio cliente per farsi restituire i soldi.

Sul punto, la Cassazione ha chiarito che una tale clausola deve ritenersi pienamente valida ed efficace anche senza un'apposita firma di accettazione da parte del cliente: non si tratta, infatti, di una clausola vessatoria, di quelle che richiedono la doppia sottoscrizione all'interno del contratto. Infatti, la **rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza** integra una mera clausola delimitativa della

copertura assicurativa, che precisa l'oggetto del contratto assicurativo, ma che non esclude la **responsabilità dell'assicuratore**; in quanto tale, non necessita di specifica approvazione per iscritto dal contraente per adesione **[2]**.